

SERVIZIO MEDICO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE

L'anno, il giorno del mese di

TRA

SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroporto Cagliari - Elmas con sede legale in Elmas, via dei Trasvolatori s.n.c., partita IVA 01960070926, in persona del suo Vice Presidente Dott. Gavino Pinna, in seguito per brevità anche denominata "Committente"

E

....., con sede in, via n., codice fiscale e partita IVA n. in persona del legale rappresentante, di seguito denominata per brevità anche "l'Affidatario"

PREMESSO

- che con convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, approvata con Decreto Ministeriale n° 52 T, registrato alla Corte dei Conti il 08.06.07, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile ha affidato alla So.G.Aer. la gestione totale dell'aeroporto di Cagliari;
- che la So.G.Aer. intende garantire all'interno del sedime il servizio medico di primo soccorso aeroportuale descritto nel presente contratto, nel capitolato tecnico allegato e nella normativa di settore;
- che il servizio in oggetto, classificabile nella categoria "servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del D. lgs. 163/06, è regolato dall'art. 20 del predetto decreto;
- che, con delibera del CdA del 28 settembre 2015, la So.G.Aer. ha disposto l'avvio della procedura di affidamento dell'intervento;
- che la So.G.Aer., con avviso pubblicato su **i quotidiani il Sole 24Ore e La Nuova Sardegna** e sul proprio sito web istituzionale www.sogaer.it, ha avviato una procedura aperta per l'individuazione di un'impresa qualificata per l'esecuzione del servizio;
- che l'offerta migliore è pervenuta dell'impresa, la quale offriva un ribasso del
- che dell'impresa si è resa disponibile a effettuare il servizio sopra indicato e all'uopo espressamente afferma:
 - di avere preso esatta conoscenza delle aree dell'aeroporto presso le quali dovrà essere svolta l'attività oggetto del presente contratto;
 - di essere a perfetta conoscenza delle condizioni nell'ambito delle quali le proprie prestazioni debbono essere effettuate, delle eventuali interruzioni del servizio che si dovessero rendere necessarie per il regolare funzionamento dell'aeroporto, delle difficoltà, degli oneri, dei rischi, e di ogni altra circostanza che potrà avere influenza sull'esecuzione



Cagliari Airport
SOGAER

C.I.G. 6487247593

Contr. /

Servizio medico di primo soccorso aeroportuale

dell'attività;

- di avere attentamente studiato e risolto ogni problema, nessuno escluso, relativo al tempestivo approvvigionamento di tutto quanto necessario per l'esecuzione, a proprio rischio, del servizio affidato;
- di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto;
- di essere munito di ogni autorizzazione necessaria all'erogazione del servizio presso lo scalo

Tutto quanto sopra premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto la So.G.Aer. S.p.A. affida alla, che accetta senza riserve, il servizio descritto al successivo articolo 1.

ART. 1 OGGETTO

La So.G.Aer. nella sua veste di concessionario della gestione aeroportuale affida alla il servizio medico di primo soccorso aeroportuale presso l'Aeroporto di Cagliari – Elmas al fine di assicurare le prestazioni sanitarie di primo intervento in favore di tutti i soggetti presenti a qualunque titolo in aeroporto, secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.

E' compresa nell'oggetto del presente contratto la dotazione dei mezzi necessari all'esecuzione del servizio e la gestione dei locali elencati all'art. 4, concessi all'affidatario esclusivamente per lo svolgimento del servizio.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della So.G.Aer.

L'affidatario, attraverso il personale medico dovrà garantire il monitoraggio mensile delle specifiche dotazioni della scorta intangibile al fine di valutarne l'integrità, con l'onere di segnalare per iscritto alla So.G.Aer, con il necessario anticipo, ogni esigenza di rinnovo o adeguamento della stessa;

Le Parti si riservano di riesaminare congiuntamente le condizioni di affidamento del servizio nell'eventualità in cui gli obblighi e gli oneri a carico delle Parti dovessero subire alterazioni sostanziali ad opera di fonti sovraordinate come, a titolo esemplificativo, in caso di modifica delle Linee Guida emanate in materia dall'ENAC.

L'Affidatario dichiara di conoscere e accettare che il servizio di assistenza e supporto al presidio sanitario aeroportuale sarà eseguito da altra impresa attraverso proprio personale soccorritore/autista, il quale eseguirà tutte le azioni e misure che si dovessero rendere necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale.

ART. 2 DURATA

Il presente contratto avrà la durata di un anno, decorrente dal verbale di avvio del servizio, sottoscritto in contraddittorio tra le parti.

Il contratto potrà essere rinnovato per massimo un ulteriore anno; il rinnovo dovrà essere formalizzato per iscritto. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Appaltatore dovrà presentarsi del giorno e nell'ora comunicati da So,G.Aer. per l'avvio del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c.

	C.I.G. 6487247593	Contr. /
	Servizio medico di primo soccorso aeroportuale	

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto 365 giorni all'anno, in modo da assicurare l'effettiva erogazione del servizio medico di primo soccorso in tutto il sedime aeroportuale a tutti i soggetti che ne avessero necessità.

Il servizio sarà assicurato h. 24 nel rispetto delle specifiche indicate nel capitolato tecnico allegato al presente contratto e dello stesso facente parte integrante e sostanziale.

L'affidatario, nello svolgimento della propria attività, dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le leggi, disposizioni, e regolamenti emanati dalle competenti autorità, nonché alle direttive impartite dalla locale Direzione Aeroportuale e dalla So.G.Aer.

L'affidatario solleva fin d'ora la So.G.Aer. da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio della propria attività.

ART. 4 SPAZI E BENI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ DI PRIMO SOCCORSO

La Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Affidatario lo spazio di mq. 103,85, meglio descritto nell'allegata planimetria.

La consegna delle sopra indicate aree sarà formalizzata nel verbale di avvio del servizio redatto in contraddittorio tra le parti.

All'Affidatario compete la responsabilità dello stato di conservazione, la relativa manutenzione e la buona conduzione degli spazi assegnati.

L'Affidatario non potrà svolgere interventi di manutenzione straordinaria sugli spazi assegnati e i relativi impianti fissi; detti interventi sono di esclusiva competenza della So.G.Aer. A tal fine, dovrà essere consentito in ogni momento l'accesso agli incaricati della Committente per i sopralluoghi o gli interventi necessari alle predette attività di manutenzione.

E' a carico di So.G.Aer. ogni spesa relativa alle utenze idriche e elettriche negli spazi concessi in comodato.

La Sogaer metterà a disposizione il cablaggio strutturale per telefonia trasmissione dati ubicati nei locali in concessione.

Sono a carico dell'Affidatario i consumi delle utenze telefoniche, ovunque ubicate, ad eccezione della rete telefonica interna.

Le Parti, inoltre, danno atto che presso lo spazio sono presenti i seguenti beni di cui l'Affidatario, se ritiene in base a proprie autonome verifiche e valutazioni, potrà fare uso per il servizio, garantendone la custodia e assicurandone la manutenzione a propria cura e spese:

- n. 1 defibrillatore automatico, modello Laerdal Heartstart HS1
- n. 1 apparecchio ricetrasmittente portatile Motorola GP340 sn 672TCU7836. Consegnato il 9/11/12;
- n. 1 frigorifero mod. HFR16A+120 Lt. Highttac.

Qualora decida di farne uso, tali beni dovranno essere restituiti, al termine del contratto, nello stesso stato in cui attualmente si trovano, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso ai sensi dell'art. 1807 del cod.civ.

ART. 5 DISCIPLINA CONTRATTUALE

L'Affidatario è soggetto alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nelle Linee Guida ENAC 2014/1-LG del 31/10/2014, nel "documento di rischio sanitario", nel "documento di funzionalità del PSA", nel regolamento di scalo dell'aeroporto di Cagliari Elmas, nell'ulteriore documentazione richiamata dal Capitolato Tecnico.

	C.I.G. 6487247593	Contr. /
	Servizio medico di primo soccorso aeroportuale	

L’Affidatario ha altresì l’obbligo di osservare ogni altra norma che leggi, decreti e regolamenti vigenti nel periodo di esecuzione del contratto dettino in materia, ciò anche in tema di trattamento economico e normativo previsto nei contratti di lavoro, nonché in tema di trattamento previdenziale, assicurativo ed antinfortunistico.

Nell’esecuzione del servizio dovranno essere rispettate le norme dettate in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

ART 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l’esecuzione dell’attività di cui all’art. 1 la So.G.Aer. corrisponderà un importo a corpo pari a € (euro//00), di cui € 510,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA se dovuta.

Il corrispettivo sarà fatturato in ratei mensili posticipati di pari importo.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 30 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura,

In considerazione delle previsioni contenute all’art. 3 L. 136/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario si impegna a:

1. utilizzare un conto corrente dedicato su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio;
2. comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi entro 7 giorni dall’accensione del conto o comunque sette giorni prima della scadenza del pagamento;
3. effettuare i pagamenti tramite strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, salvo quanto stabilito al comma 3 del menzionato art. 3;
4. indicare in occasione di ogni pagamento il CIG (codice identificativo di gara), comunicato dalla Committente.

L’Affidatario si impegna a comunicare alla Committente ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

ART. 7 VERIFICHE

La Committente potrà disporre le verifiche necessarie ad accertare la corretta esecuzione del servizio.

Tale controllo da parte della Committente non esime comunque l’Affidatario dalla piena ed esclusiva responsabilità della completa e perfetta esecuzione del servizio, responsabilità che ricade esclusivamente sull’Affidatario stesso.

ART. 8 RECLAMI E VERIFICHE ISPETTIVE

I reclami degli utenti del servizio oggetto dell’affidamento e i risultati delle verifiche ispettive di cui al precedente articolo 7 saranno formalmente comunicati all’Affidatario unitamente ad una nota che evidenzi, per i disservizi rilevati, le azioni necessarie a ristabilire il regolare ed efficace funzionamento del servizio.

L’Affidatario avrà la facoltà di presentare tempestive controdeduzioni.

In caso di grave o reiterato inadempimento contrattuale da parte dell’Affidatario, la So.G.Aer. si riserva di attivare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 9 PREVIDENZA E ASSICURAZIONE.

L’Affidatario si impegna a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge e dei contratti collettivi operanti al momento della sottoscrizione del contratto o che dovessero essere formate nel



Cagliari Airport
SOGAER

C.I.G. 6487247593

Contr. /

Servizio medico di primo soccorso aeroportuale

corso della sua vigenza, in materia di previdenza e assicurazione, anche contro infortuni degli addetti all'esecuzione del presente contratto. L'Affidatario è obbligato anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti anche saltuariamente trattamenti normativi e retributivi in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla normativa in vigore e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di esecuzione del contratto

L'Affidatario è, tra l'altro, obbligato al versamento completo e tempestivo delle retribuzioni e dei contributi. Il pagamento delle fatture è condizionato alla regolarità dei predetti pagamenti, secondo le modalità di legge.

ART. 10 PERSONALE DIPENDENTE.

L'Affidatario si impegna ad eseguire il lavoro oggetto del presente contratto con personale formato e idoneo alle necessità legate all'esecuzione del servizio; le risorse impiegate nel servizio dovranno avere conoscenze "di base" almeno della lingua inglese

L'Affidatario dovrà provvedere alla formazione dei propri addetti in adempimento alle eventuali ordinanze o regolamenti emanati dall'ENAC o da altre autorità aeroportuali, emanate nel periodo di durata del contratto.

L'Affidatario si impegna inoltre a consegnare alla Committente un elenco contenente i nominativi del personale preposto all'esecuzione del contratto, con indicazione della qualifica opportunamente certificata mediante le necessarie attestazioni, delle generalità e del domicilio.

L'Affidatario è consapevole del fatto che l'accesso in ambito aeroportuale per lo svolgimento di attività è subordinato al rilascio, da parte della Direzione Aeroporto d'intesa con le competenti autorità, di apposito tesserino e che il ritiro e/o la revoca di esso costituisce impedimento assoluto alla permanenza nelle aree aeroportuali.

Ogni costo legato al rilascio dei tesserini e alla frequentazione dei corsi di formazione obbligatori legati alla specifica attività (es. patente aeroportuale e corsi di security) saranno a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione Aeroporto e la stessa So.G.Aer. hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale, in particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione Aeroporto.

L'Affidatario si impegna ad impedire che persone da essa non dipendenti o comunque da essa non autorizzate possano accedere all'interno dell'aeroporto attraverso i propri mezzi ed attrezzature.

ART. 11 SICUREZZA.

La Committente, per l'attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, si impegna a fornire all'affidatario tutte le informazioni relative ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e ai rischi interferenti, nonché a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sul servizio (comma 2 lettera a) nonché il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (comma 2 lettera b).

L'Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dovrà attenersi a quanto disposto nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Affidatario deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai rischi specifici propri dell'attività e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o



Cagliari Airport
SOGAER

C.I.G. 6487247593

Contr. /

Servizio medico di primo soccorso aeroportuale

ridurre al minimo i rischi. I costi relativi ai suddetti rischi sono a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla osservanza di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza del proprio personale lasciando esonerata da ogni responsabilità a tale riguardo la Committente.

La Committente, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e controllo e tramite il Servizio Unico di Prevenzione e Protezione, richiede all'affidatario, la documentazione necessaria per la verifica della idoneità tecnico-professionale indispensabile per la redazione del documento DUVRI.

L'Affidatario si impegna a fornire tutta la documentazione a tal fine richiesta e dovrà assicurare l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, (relativamente alla propria attività ed ai propri dipendenti), con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

L'Affidatario riceve in fase di gara il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) con la descrizione dei costi della Sicurezza per le eventuali interferenze.

Il Documento suddetto viene consegnato in fase di sottoscrizione del contratto.

L'Affidatario si impegna ad adeguare il proprio DVR alle disposizioni di sicurezza della Committente, qualora vengano contestate dalla stessa mancanze durante l'esecuzione delle attività.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel DUVRI ed eventuali gravi violazioni delle norme antinfortunistiche da parte dell'Affidatario sono da considerarsi causa di risoluzione contrattuale.

ART. 12 CAUZIONE E ASSICURAZIONI

1. CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al momento della stipula del contratto, l'Affidatario dovrà depositare la cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento. La cauzione dovrà essere rilasciata per un importo corrispondente alla percentuale di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del servizio, dopo l'emissione del certificato attestante la conformità dell'esecuzione.

La cauzione dovrà essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Appaltante, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni derivanti dall'inadempimento.

Nel caso in cui l'Appaltante dovesse escutere in tutto o in parte la cauzione, l'appaltatore resta obbligato a reintegrarla fino alla ricostituzione del suo valore alla data dell'escussione.

2. ASSICURAZIONE

L'affidatario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché dei danni diretti e/o indiretti che potessero derivare a So.G.Aer. e/o a qualunque terzo dall'esercizio della propria attività di assistenza sanitaria o comunque derivanti dall'esecuzione del presente atto.

L'affidatario garantisce che il personale medico sarà munito di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività sanitaria oggetto del presente contratto svolta nei confronti di qualsivoglia



Cagliari Airport
SOGAER

C.I.G. 6487247593

Contr. /

Servizio medico di primo soccorso aeroportuale

soggetto, utente, passeggero, operatore, valida per tutta la durata dell'attività.

L'Affidatario dovrà inoltre stipulare tempestivamente con primaria compagnia di assicurazione, adeguata polizza per la Responsabilità Civile verso terzi (RCT), e verso prestatori d'opera (RCO), delle altre garanzie accessorie tradizionali ed inoltre delle deroghe necessarie in funzione dell'attività esercitata, nonché polizza contro gli Incendi, gli eventi speciali e garanzie accessorie. Dette polizze, anche se di durata annuale rinnovabile, dovranno garantire la Sogaer per tutto il periodo del contratto.

Con chiara ed esplicita clausola dovranno essere considerati terzi anche la Sogaer, i suoi dipendenti, ed i suoi collaboratori, nonché le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., nonché gli amministratori ed i dipendenti delle medesime, all'ENAC e suoi dipendenti, agli enti di Stato presenti in aeroporto e loro dipendenti.

La polizza incendio dovrà prevedere la copertura assicurativa per i beni, impianti infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività sia in proprietà o meno e la copertura per il "ricorso terzi" con un massimale adeguato.

Per entrambe le polizze rimane in carico al sub concessionario l'obbligo del versamento dei premi; l'Impresa risponderà, inoltre, direttamente degli importi dei danni ricadenti nelle eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle polizze, nonché degli importi dei sinistri che dovessero eccedere i massimali e/o capitali assicurati, oltre che dei danni non coperti dalle garanzie assicurative.

Con esplicita clausola si escluderà la rivalsa nei confronti di Sogaer, delle Società controllate, collegate, controllanti, nonché degli amministratori, dipendenti, collaboratori e persone di cui rispondono a norma di legge.

Per sopraggiunte esigenze, legate alle disposizioni di legge, regolamentari o connesse all'operatività aeroportuale, Sogaer potrà richiedere all'Impresa la modifica, la variazione e/o adeguamenti sia delle condizioni di polizza che dei massimali assicurati per i rischi RCT/O ed incendio.

L'Impresa si obbliga fin da ora ad accettare le richieste della Sogaer senza per questo poter richiedere alcuno storno e/o riduzione del corrispettivo dovuto di cui al precedente art. 6.

Il Subconcessionario, in caso di sinistro sia per la parte di RCT/O che incendio, si obbliga a dare comunicazione scritta alla Sogaer entro 3 giorni dal fatto.

L'Impresa si impegna a non modificare i contratti assicurativi, per quel che riguarda le indicazioni di cui al presente articolo, senza il consenso scritto di Sogaer.

Le Compagnie Assicuratrici si impegnano a comunicare a Sogaer, con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla scadenza, l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in copertura i rischi per ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

L'Impresa dovrà inviare, entro 10 giorni dall'avvenuta scadenza copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento a scadenza dei relativi premi. Pena la decadenza del presente contratto.

Le garanzie devono prevedere la copertura dei danni agli aeromobili.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONTRATTI

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte della presente convenzione.

E' altresì vietata la cessione di crediti, mandati all'incasso o delegazioni di pagamento.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, l'Affidatario, nei contratti dalla stessa sottoscritti con altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei lavori, servizi o forniture



Cagliari Airport
SOGAER

C.I.G. 6487247593

Contr. /

Servizio medico di primo soccorso aeroportuale

necessari all'esecuzione del presente contratto (salvo quelli di cui al menzionato art. 3, comma 3) dovrà inserire, a pena di nullità, apposita clausola che obblighi le parti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010.

L'Affidatario dovrà trasmettere alla Committente copia dei contratti di cui al precedente comma al fine di consentire le verifiche prescritte dal predetto articolo 3.

Si rammenta che, per espressa previsione del citato art. 3, l'affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., ex art. 1456 c.c., nei casi di:

- gravi violazioni di legge in corso di contratto;
- revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- alla terza irregolarità accertata dalla Committente in occasione della verifica sull'osservanza degli obblighi retributivi e contributivi;
- in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
- in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto;
- accoglimento da parte della Committente di tre reclami in seguito all'applicazione della procedura di cui all'articolo 8;
- in caso di transazioni finanziarie senza l'utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto la Committente si riserva, inoltre, il diritto di proseguire il servizio in danno dell'Affidatario per consentire il subentro di altra Società.

Resta inteso che in tali casi l'Affidatario dovrà assicurare la continuità del servizio sino al subentro del nuovo affidatario.

ART. 15 RECESSO

La Committente ha diritto di recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R, rinunciando l'Affidatario, sin d'ora, a qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento in caso di:

- sopravvenienza a carico di quest'ultimo di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- cessazione dell'esercizio dell'attività dell'Affidatario;

La Committente ha, inoltre, diritto di recedere dal presente contratto, previa comunicazione anche telefax, da darsi con almeno 60 giorni di preavviso, nell'eventualità di sopravvenute ragioni legate agli obblighi che all'Affidatario derivano dal rapporto concessorio ed eventuali sue modifiche o da provvedimenti delle competenti autorità.

In tutti i sopraindicati casi l'Affidatario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo dovuto, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 16 CHIUSURA DELL'AEROPORTO

Qualora per esigenze della Committente o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura temporanea dell'aeroporto, la Committente si riserva il diritto di disporre la

	C.I.G. 6487247593	Contr. /
	Servizio medico di primo soccorso aeroportuale	

sospensione del servizio di Primo Soccorso senza che l’Affidatario possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Nell’ipotesi di cui al comma 1 o in caso di intervenute modifiche delle disposizioni in materia fosse necessario ridurre l’attività oggetto di affidamento, la Committente avrà diritto di ridurre proporzionalmente il corrispettivo in ragione delle minori prestazioni richieste.

ART. 17 MODIFICA SPAZI

In rapporto alla realizzazione di progetti e di ristrutturazioni delle infrastrutture aeroportuali, o per far fronte a motivate necessità operative o di equa ripartizione degli spazi in relazione alle esigenze generali di scalo o dei vari operatori presenti o subentranti o dell’ENAC, la So.G.Aer. quale ente di gestione si riserva la facoltà di ridurre le dimensioni o modificare l’ubicazione degli spazi assegnati senza che l’Affidatario possa opporre eccezioni di sorta, né pretendere risarcimento o indennizzo alcuno.

La So.G.Aer. comunicherà, con nota scritta, la variazione delle dimensioni e dell’ubicazione dello spazio. L’Affidatario riconosce ed accetta la facoltà riservata alla So.G.Aer. in forza del presente articolo.

Sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di riconsegna dei beni e delle aree, firmato dalla So.G.Aer. e dall’affidatario o da loro delegati.

I danni che venissero eventualmente riscontrati saranno addebitati all’Affidatario che accetta fin d’ora di corrispondere alla So.G.Aer., entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l’importo necessario ai lavori di ripristino dei luoghi.

ART. 18 RISERVATEZZA

L’Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.

L’Affidatario è tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all’Affidatario e/o ai suoi dipendenti, l’Affidatario sarà tenuto a risarcire alla Committente gli eventuali danni da questa subiti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di scadenza del presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario presta il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali.

La So.G.Aer. si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità collegate all’adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall’esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

	C.I.G. 6487247593	Contr. /
	Servizio medico di primo soccorso aeroportuale	

Nel quadro dell'attività esercitata da So.G.Aer., i dati personali oggetto di trattamento, potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all'oggetto del contratto, purché detti dati siano trattati per le medesime finalità di cui sopra e, in particolare, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- professionisti, consulenti esterni e loro incaricati;
- società e studi di consulenza o di elaborazione dati;
- organismi di controllo e certificazione contabile;
- società del gruppo, partecipate, controllate, collegate alla nostra società;
- enti e amministrazioni pubbliche.

I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffusione, salvi i casi di legge.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. di cui sopra.

ART. 20 REFERENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a nominare un proprio referente responsabile qualificato alla conduzione dell'attività e a indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci; detti soggetti devono essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, inoltre, dovranno essere autorizzati all'accoglimento di qualunque prescrizione o informativa dovesse essere a questi trasmessa dalla So.G.Aer.

Eventuali prescrizioni o informative di particolare rilievo, verranno comunque inviate a cura della So.G.Aer. anche all'Affidatario.

Il referente responsabile dell'Affidatario o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento, per tutta la durata del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Per le controversie che insorgessero fra le parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

LA COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO